

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 3 dicembre 2021

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 12 /2021

**OGGETTO: Aggiornamento fiscale**

## **CONTANTI: DAL 1° GENNAIO 2022 NUOVO LIMITE AI PAGAMENTI E ALLE SANZIONI**

*D.L. del 27 ottobre 2019, n. 124*

Dal **1° gennaio 2022** cambiano le regole per i trasferimenti di denaro in contanti, effettuati a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000,00 €**.

Il trasferimento pari o superiore al predetto importo, quale che ne sia la causa o il titolo, è **vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia**, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

**La nuova soglia** dei contanti dal 1° gennaio 2022, **fissata a 999,99 €, è applicata per qualsiasi tipo di pagamento**, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche diverse, cioè con codice fiscale differente. Questo significa che non solo l'acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 € dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico.

Nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.

La nuova soglia di pagamenti in contanti fa variare anche **la soglia minima della sanzione** che dal 1° gennaio **sarà pari a 1.000,00 €**, mentre la massima rimane di 50.000,00 €.

Per i professionisti, o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali, la sanzione resta fissata da 3.000,00 € a 15.000,00 €.

## **DIFFERITE ALL'1.7.2022 LE NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELL'ESTEROMETRO**

In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" **sono differite all'1.7.2022**.

Il testo, dopo l'approvazione da parte del Senato, **passa alla Camera per la conversione** (definitiva).

Si ricorda infatti che, con decorrenza dall'1.1.2022 (01/07/2022 in base al nuovo emendamento), la Finanziaria 2021 ha sostituito l'invio (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro", con un **invio tramite SdI utilizzando il "formato" della fattura elettronica**.

## **IL DECRETO ANTIFRODE E BONUS EDILIZI**

*D.L. del 11 novembre 2021, n. 157*

L'articolo 1, D.L. 157/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 **ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi sugli immobili "diversi" da quelli che danno diritto al Superbonus 110%**.

Con il provvedimento n. 312528 del 12 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da utilizzare a partire dal 12 novembre scorso.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

In caso di opzione per il contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto ovvero per la **cessione del credito di imposta** di pari ammontare alla detrazione, è obbligatorio dal 12 novembre 2021 richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.

È inoltre obbligatorio che i **tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese** sostenute secondo le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 13-*bis*, D.L. 34/2020.

Gli interventi interessati sono:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 917/1986 (pertanto, non sono ricompresi tutti gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%);
- gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, D.L. 63/2013;
- gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;
- gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986;
- gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013.

Viene, inoltre, **esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% anche nel caso in cui la detrazione fiscale venga fruita nell'arco temporale previsto in dichiarazione dei redditi** (fino al 31 dicembre 2021 in 5 rate annuali di pari importo).

Il visto di conformità, invece, non sarà necessario qualora la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente tramite l'utilizzo della "dichiarazione precompilata" oppure tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.

Il nuovo articolo 122-*bis*, D.L. 34/2020 prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate fino a un periodo di 30 giorni ai fini del controllo preventivo di situazioni che presentano profili di rischio.

## **PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – FAQ**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ presenti sul proprio sito Internet, alla luce delle nuove disposizioni riguardanti l'asseverazione della congruità delle spese e l'apposizione del visto di conformità, nonché dei soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni.

### **Interventi interessati dai nuovi obblighi**

In considerazione del fatto che le nuove disposizioni ed in particolare i nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese risultano **applicabili a decorrere dal 12.11.2021** e che il citato DL n. 157/2021 non prevede una disciplina transitoria, sono sorti dubbi e perplessità in merito all'applicazione delle nuove disposizioni per gli interventi in corso.

In merito, con una delle FAQ di seguito riportate, l'Agenzia delle Entrate specifica che **non è richiesto** l'assolvimento dei predetti nuovi adempimenti introdotti con il c.d. "Decreto Controlli antifrodi" qualora **al 12.11.2021:**

- l'acquirente / committente abbia **già ricevuto le fatture** emesse dal cedente / prestatore **e pagato il corrispettivo dovuto;**
- risulti **stipulato tra le parti l'accordo di cessione** del credito ovvero **emessa la fattura con l'annotazione** relativa al riconoscimento dello **sconto in fattura** (il cui pagamento, in base al punto precedente, deve essere già stato effettuato).

Tale risposta, limitando l'esonero dai nuovi adempimenti **soltanto ai predetti casi** porta a ritenere che i **nuovi adempimenti** (visto di conformità / asseverazione della congruità delle spese) **devono essere assolti** con riferimento anche agli **interventi in corso per i quali non si sono ancora realizzate** le situazioni sopra elencate.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli interventi per i quali il contribuente, alla data del 12.11.2021, **ha già inviato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate** per la cessione del credito, **non è richiesto** l'assolvimento dei nuovi obblighi **sia per l'accettazione** (successiva alla predetta data) del credito ceduto, **sia per l'eventuale successiva cessione** dello stesso. Conseguentemente, anche dopo il 12.11.2021 potranno essere accettati e ceduti i crediti ricevuti senza assolvimento dei nuovi obblighi.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Ad oggi la procedura a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate non consente di procedere con tali operazioni, ma la stessa Agenzia ha reso noto che la predetta procedura verrà tempestivamente aggiornata.

## **Asseverazione congruità delle spese**

Con riferimento all'asseverazione richiesta anche per gli interventi per i quali è prevista l'applicazione delle detrazioni in misura "ordinaria" (diversa dal 110%) di cui il contribuente intende fruire optando per la cessione del credito / sconto in fattura, l'Agenzia evidenzia che:

- l'asseverazione richiesta è **esclusivamente riferita alla "congruità delle spese"**, fermo restando l'obbligo di asseverazione riguardante la conformità tecnica degli interventi eseguiti previsto dalle disposizioni già vigenti con riferimento a specifici interventi;
- tale asseverazione della congruità delle spese può essere **rilasciata dai tecnici già abilitati al rilascio delle asseverazioni** previste dall'art. 119, comma 13, DL n. 34/2020 per gli interventi con detrazione del 110%, **per la medesima tipologia di intervento**;
- in attesa del nuovo Decreto del MiTE che fisserà nuovi valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, **è applicabile il DM 6.8.2020** (*"Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus"*), ai cui valori va pertanto fatto riferimento per verificare la congruità delle spese sostenute.

In merito l'Agenzia rammenta altresì che, in assenza di valori di riferimento, resta comunque applicabile quanto disposto dall'art. 119, comma 13-bis, DL n. 34/2020 ai sensi del quale *"la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi"*.

## **Visto di conformità**

Con riferimento al nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di fruizione della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, dalla risposta fornita dall'Agenzia risulta che:

- tale obbligo **riguarda anche i lavori effettuati e pagati nel 2021** da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2022 (senza alcuna distinzione tra quelli da concludere e già conclusi e/o già pagati);
- il visto di conformità in esame riguarda **esclusivamente i dati riguardanti la detrazione del 110%** e non la dichiarazione nel suo complesso, fermo restando che, l'apposizione del visto di conformità "ordinario" alla dichiarazione (collegato, ad esempio, all'utilizzo dei crediti), questo include anche l'asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%;
- la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità in esame **va conservata dal contribuente** unitamente a tutta la documentazione relativa agli interventi per i quali fruisce della detrazione del 110%.

## **ALTRI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 16/E/2021**

La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

## **Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus**

In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il **criterio di cassa**, ma anche, spiega la circolare, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il **criterio di competenza**. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

## Le novità per gli altri bonus

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non hanno ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

## I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

## **BONUS EDILI E SAL: PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 2021 E LAVORI ULTIMATI SUCCESSIVAMENTE**

*Risposta Mef del 17 novembre 2021, n. 5-07055*

In risposta ad una interrogazione parlamentare dello scorso 17/11/2021, il MEF - sentita l'Agenzia delle Entrate - ha chiarito che i bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti.

In particolare, in relazione al Superbonus, viene chiarito che i benefici:

- sono correlati al "sostenimento" delle spese;
- risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili, l'importante è che vengano effettivamente completati.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. Pertanto, è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, anche l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto "Rilancio", in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione.

Si coglie l'occasione per ricordare che, con la circolare n. 24/E del 2020, è stato chiarito che in applicazione dei principi generali, ai fini dell'**individuazione del periodo d'imposta in cui imputare** le spese stesse occorre fare riferimento:

- per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le **imprese individuali**, le **società** e gli **enti commerciali**, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del Tuir che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa".

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

## **AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36**

*DL n. 73/2021 Art. 64, commi da 6 a 10*

Com'è noto, per l'applicazione delle imposte sui trasferimenti in misura agevolata (IVA al 4% o imposta di registro al 2%) è richiesto all'acquirente il possesso dei cd. Requisiti "prima casa", ossia:

- residenza nel comune dove è situato l'immobile o impegno a trasferirla;
- non possedere altra casa di abitazione nel comune ove è situato l'immobile che si acquista;
- non spetta se si possiede un immobile su tutto il suolo nazionale, anche per una piccola quota, acquistato con le agevolazioni prima casa.

Con la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, per i soggetti di età fino a 36 anni, in possesso di specifici requisiti reddituali/patrimoniali, è stabilito, in presenza dei citati requisiti "prima casa", **anche l'esonero dal pagamento delle imposte sui trasferimenti nonché dell'imposta sostitutiva dovuta per la stipula dei mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione.**

**Le agevolazioni spettano per gli atti stipulati dal 26.5.2021 al 30.6.2022.**

## **ESONERO PER LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO**

La disposizione che ha introdotto l'esonero dalle imposte sull'acquisto prevede che:

Gli **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II -bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ..., e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse **sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** se stipulati a favore di **soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, ..., non superiore a 40.000 euro annui.

Di conseguenza l'agevolazione in esame spetta:

- per i trasferimenti non soggetti ad IVA: con riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tali imposte sui trasferimenti pertanto non sono riscosse dal Notaio;
- per gli acquisti da imprese di costruzione soggette ad IVA: con riferimento all'IVA dovuta e all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa. In tal caso, l'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta riconosciuto all'acquirente di ammontare pari all'IVA dovuta in quanto l'IVA con l'aliquota del 4% viene comunque corrisposta all'impresa da parte dell'acquirente.

I **requisiti soggettivi in capo all'acquirente**, oltre al possesso dei requisiti "prima casa", sono:

1. non avere ancora **compiuto 36 anni di età** nell'anno di stipula dell'atto;
2. avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Con riferimento al primo requisito l'agevolazione spetta:

- ai soggetti nati dall'1.1.1986 per gli atti stipulati nel 2021;
- ai soggetti nati dall'1.1.1987 per gli atti stipulati nel 2022.

Per quanto riguarda il secondo requisito, nella disposizione non vi sono ulteriori specificazioni con riguardo all'ISEE. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che *Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso e prosegue affermando che è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata dal contribuente.*

Nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l'agevolazione spetterà, per la propria quota solo a coloro in possesso dei requisiti.

Pur non essendo specificato nella norma, l'Agenzia delle Entrate conferma che l'agevolazione spetta anche per le pertinenze dell'immobile residenziale.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI CON IVA**

Il credito d'imposta, in caso di acquisto con IVA, può essere utilizzato:

- in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute in relazione agli atti successivi alla data di acquisto;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

- in compensazione nel mod. F24. A tal fine è istituito il codice tributo 6928 denominato Credito d'imposta "prima casa under 36" – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021; l'anno di riferimento da indicare nel Mod. F24 è l'anno in cui è stato stipulato l'atto di vendita.

## CONTRATTO PRELIMINARE

L'agevolazione in esame non è applicabile al contratto preliminare la cui tassazione resta pertanto dovuta. L'imposta di registro versata in relazione alla caparra/acconto potrà essere recuperata soltanto attraverso un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 77, DPR n. 131/86 in quanto l'imposta dovuta sul contratto definitivo risulterà pari a zero.

## AGEVOLAZIONE SUI MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Al ricorrere delle situazioni soggettive sopra illustrate è altresì previsto l'esonero dall'imposta sostitutiva pari allo 0,25% delle somme oggetto di finanziamento, per la stipula del mutuo per l'**acquisto**, la **costruzione** o la **ristrutturazione** degli immobili per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti indicati nel paragrafo precedente, nonché l'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

È richiesto che nell'atto di mutuo siano dichiarati dalla parte mutuataria le condizioni e i requisiti sopra richiamati.

## RISPETTO DELLA REGOLA DEL DE MINIMIS

Alcune disposizioni agevolative possono richiedere che il beneficio sia concesso solo **nel rispetto dei limiti quantitativi** previsti dalla c.d. regola del *de minimis*.

Con il Regolamento (UE) 1407/2013, la Commissione Europea ha regolamentato i c.d. **aiuti di Stato** soggetti al *de minimis*. Quelli soggetti al *de minimis* sono **aiuti di Stato** che si inseriscono nel sistema di **incentivi per le imprese**, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Il Regolamento 1407/2013 è valido solo per aiuti **trasparenti**, in cui è possibile conoscere in precedenza l'equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica.

## IL CONCETTO DI AIUTO DI STATO

Ai sensi dell'articolo 107, par. 1, TFUE, un "aiuto di Stato" è un'**agevolazione**, sotto qualsiasi forma, **concessa senza corrispettivo** dallo Stato, o comunque mediante **risorse statali**, a determinati soggetti (che siano imprese o che svolgano attività d'impresa) in grado di incidere sugli scambi comunitari e quindi falsare o minacciare di falsare il gioco della concorrenza a livello intracomunitario. Per essere considerato aiuto di Stato il beneficio deve possedere tutti e quattro i seguenti **requisiti**:

1. vantaggio monetizzabile per i beneficiari;
2. utilizzo di risorse pubbliche (anche regionali o locali);
3. selettività dei beneficiari (per categoria, territorio, ecc.);
4. incidenza sugli scambi intracomunitari, tanto da produrre una (almeno potenziale) alterazione della concorrenza.

L'aiuto di Stato può essere concesso **sotto forma di**: sovvenzione diretta; prestito agevolato; abbuono di interessi; agevolazione fiscale (detrazione d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota, differimento dell'imposta); riduzione dei contributi di previdenza fiscale; offerta di capitale di rischio; estinzione del debito; garanzia; esonero dal pagamento di alcune imposte e tasse; esonero dal versamento di premi.

## TETTO MASSIMO UTILIZZABILE NEL TRIENNIO

Il tetto massimo utilizzabile nell'arco di 3 esercizi finanziari è pari:

- a **200.000 euro per le generalità delle imprese**;
- a 100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, che comunque non possono utilizzare gli aiuti per l'acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d'impresa;
- a 15.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante comprende l'annualità finanziaria in corso e le due precedenti.

A tal fine, si deve ricordare che devono essere prese in considerazione **tutte le categorie di aiuti pubblici** (non solo quelli in materia di lavoro), concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

In presenza del **superamento – nel triennio – del tetto massimo** consentito, l'aiuto di Stato **non potrà essere concesso**, neppure per la parte che non superi detti massimali.

Nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia *de minimis*.

**Si consiglia quindi, prima di richiedere agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, di verificare sempre, nel caso rientrino nel concetto di *de minimis*, il plafond disponibile in base a quanto già utilizzato nel triennio.**

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.**